SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 35**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 febbraio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 11 febbraio 1991, n. 38.

Interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma capitale, nonché misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure volte a interventi di salvaguardia e di recupero ambientale e socio-economico per Venezia e Chioggia e di assicurare altresì la disponibilità di risorse per l'anno 1990 finalizzate alla difesa del suolo, a Roma capitale, alla operatività del FIO, nonché alla concessione di contributi straordinari alle regioni Sicilia e Sardegna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici, dei trasporti, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per la realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, connessi ai programmi previsti dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché per gli interventi del comune di Chioggia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1990.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a carico delle disponibilità in conto residui relative, quanto a lire 16 miliardi, al capitolo 8812 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; quanto a lire 29 miliardi, a lire 39 miliardi e a lire 9 miliardi, rispettivamente ai capitoli 7540, 8563 e 9452 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991; quanto a lire 2 miliardi, al capitolo 7513 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1991; quanto a lire 5 miliardi, al capitolo 7602 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il medesimo anno 1991.

Art. 2.

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è così ripartito:

a) lire 36 miliardi per interventi di competenza dello Stato da destinare alla realizzazione di iniziative volte all'arresto del processo di degrado del bacino lagunare, ivi compresi gli interventi volti al controllo della proliferazione algale. Della predetta somma, lire 7 miliardi sono destinati al Ministero per i beni culturali e ambientali per interventi di competenza di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *e)*, della legge 29 novembre 1984, n. 798, all'uopo utilizzando le disponibilità in conto residui dal capitolo 7540 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del predetto Ministero per i beni culturali e ambientali; lire 2 miliardi sono destinati al Ministero dei trasporti per interventi relativi all'aeroporto Marco Polo di Venezia; lire 5 miliardi sono destinati al Ministero dell'ambiente per iniziative riguardanti la realizzazione del sistema di coordinamento e controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino scolante;

b) lire 16 miliardi per interventi di competenza della regione Veneto, da destinare alla realizzazione di iniziative per il risanamento, disinquinamento e prevenzione da inquinamenti, nonché di tutela ambientale. I predetti interventi dovranno essere realizzati in un quadro programmatico unitario riguardante l'intero bacino scolante in laguna e coordinati con quelli di competenza dello Stato ai sensi della lettera *a)*;

c) lire 36 miliardi per interventi di competenza del comune di Venezia e lire 3 miliardi per interventi di competenza del comune di Chioggia, per l'avvio di un piano pluriennale volto al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle città mediante la realizzazione di opere di infrastrutturazione generale e di opere edilizie per i settori della cultura, dello sport, ospedaliero e giudiziario, da localizzarsi nell'ambito dell'intero territorio comunale;

d) lire 9 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, individuati nell'articolo 6, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi, anche congiuntamente, per l'acquisto della prima casa di abitazione nei predetti comuni; al comune di Chioggia è destinato il 15% dell'intero importo.

2. I comuni di Venezia e di Chioggia, per le finalità di cui al comma 1, lettera *c)*, sono autorizzati a effettuare operazioni di locazione e leasing e a contrarre mutui quindicennali, anche presso istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente; le somme di cui al comma 1, lettera *c)*, possono essere utilizzate, anche in parte, a titolo di concorso dello Stato, quale contributo *una tantum*, in relazione agli oneri di ammortamento delle predette operazioni. Gli interventi possono essere effettuati anche in regime di concessione.

3. Il Ministero dell'ambiente, per la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui al comma 1, lettera *a)*, è autorizzato a procedere mediante ricorso alla concessione unitaria secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798. Il Ministero dell'ambiente opera d'intesa con le amministrazioni interessate; l'intesa si intende acquisita trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta.

4. Al fine di garantire l'unitarietà, anche sotto l'aspetto tecnico, degli interventi per la tutela ed il recupero della laguna di Venezia, la regione Veneto ha la facoltà di procedere, per gli interventi di sua competenza, mediante ricorso alla concessione unitaria secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'articolo 3,terzo comma, della citata legge 29 novembre 1984, n. 798.

Art. 3.

1. Per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in considerazione del grave fenomeno di esodo della popolazione e del degrado del patrimonio edilizio urbano, nei comuni di Venezia e di Chioggia, limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna e al centro storico di Chioggia, l'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonché l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'articolo 663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'articolo 665 del codice di procedura civile per finita locazione di detti immobili, è sospesa. La sospensione non si applica nei casi di documentate necessità del locatore di disporne per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, nonché nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, per tutti i quali si applicano le disposizioni di cui allo stesso decreto-legge. Perdurando i predetti fenomeni di esodo e degrado, su richiesta motivata del sindaco del comune interessato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il termine è prorogato annualmente fino ad un massimo di altri trentasei mesi dalla prima scadenza.

2. Nella compravendita di immobili locati ad uso di abitazione negli ambiti territoriali di cui al comma 1 e limitatamente ai periodi ivi indicati, il conduttore può esercitare diritto di prelazione; nei casi predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai trasferimenti di proprietà degli immobili di cui al presente comma si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 39 della citata legge n. 392 del 1978.

3. Per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il 30 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nei comuni di Venezia e di Chioggia è assegnato prioritariamente a coppie che abbiano contratto matrimonio nel corso dell'anno precedente.

4. I contributi in conto capitale e in conto interessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, sono concessi, sulla base di criteri fissati con delibera del consiglio comunale, con priorità a soggetti interessati da provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti a propria abitazione.

Art. 4.

1. Per l'accelerazione, l'unitarietà e lo snellimento dei procedimenti inerenti ad interventi edilizi nonché di trasformazione e modifica del territorio nei comuni di Venezia e di Chioggia, viene di norma convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su iniziativa dell'amministrazione interessata all'esecuzione degli interventi ovvero del sindaco se si tratti di interventi di privati. Qualora nell'ambito della conferenza non sia acquisito l'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini eventualmente interessate, l'amministrazione che ha indetto la conferenza acquisisce, entro sessanta giorni dalla richiesta, le definitive determinazioni dei rispettivi organi centrali sovraordinati competenti in materia.

2. L'approvazione dei progetti di opere pubbliche resa ai sensi del comma 1 ha valore di variante agli strumenti urbanistici e territoriali vigenti, nonché di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, si applicano anche agli stabilimenti ospedalieri e alle aziende turistiche ricettive.

4. I siti destinati unicamente al recapito finale, ivi compreso il seppellimento, dei fanghi non tossici e nocivi estratti dai canali di Venezia, purché sia garantita la sicurezza ambientale secondo i criteri stabiliti dalle competenti autorità, potranno essere ubicati in qualunque area, ritenuta idonea dal Magistrato alle acque, anche all'interno del contermine lagunare, comprese isole, barene e terreni di gronda.

5. All'articolo 6 della legge 26 luglio 1984, n. 413, dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente:

«*g)* ai marittimi imbarcati su natanti esercenti attività di trasporto merci esclusivamente nell'ambito della laguna di Venezia e regolarmente iscritti presso l'ispettorato alla motorizzazione civile, qualunque ne sia il tonnellaggio o la potenza dell'apparato motore; gli stessi marittimi permangono nelle competenti gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.».

6. Per l'attuazione degli interventi di propria competenza, i comuni di Venezia e di Chioggia sono autorizzati a provvedere, entro il termine di sei mesi e nei limiti delle dotazioni di bilancio, alla copertura dei posti vacanti nelle proprie piante organiche.

Art. 5.

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, i comuni di Venezia e di Chioggia sono autorizzati a stipulare permute riguardanti aree o fabbricati demaniali con le modalità indicate all'articolo 4, ottavo e nono comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 1981, n. 47; ai predetti comuni è altresì attribuita priorità nelle concessioni di immobili demaniali e prelazione, da esercitarsi entro il termine di sessanta giorni dall'offerta, nelle compravendite di immobili appartenenti al patrimonio dello Stato.

2. Il compendio demaniale individuato dalla legge 20 dicembre 1967, n. 1266, è trasferito in proprietà al comune di Venezia ai sensi delle disposizioni della legge stessa, per essere destinato anche alle finalità individuate all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*; per il corrispettivo fissato per il trasferimento medesimo potranno essere utilizzate le somme assegnate al comune per le predette finalità.

Art. 6.

1. La regione Veneto è autorizzata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, a destinare alla concessione di contributi di cui al comma 3 e anche per le finalità indicate al comma 1 dello stesso articolo 1 le somme non utilizzate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1.

Art. 7.

1. I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici negli anni 1989 e 1990 ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 253, non ancora impegnati alla data del 31 dicembre 1990 possono esserlo nell'anno 1991.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 253, prevista per i bacini di rilievo nazionale e per il bacino sperimentale ad essi ad ogni effetto parificato ai sensi dell'articolo 8 della stessa legge, è integrata di lire 1.500 milioni per gli anni 1991 e seguenti. Al predetto onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6875 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

3. È autorizzata per l'anno 1990 la concessione di un contributo straordinario di lire 160 miliardi in favore del comune di Roma per sopperire ai maggiori oneri di gestione intervenuti nel corso del medesimo anno in relazione alle impegnative manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale che hanno interessato la città di Roma.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991.

5. Per far fronte alle gravi carenze di edilizia scolastica della città di Roma, il 5 per cento delle somme assegnate per gli interventi per Roma capitale della Repubblica di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, è destinato a soddisfare i fabbisogni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado funzionanti nella città di Roma, ivi compresi i licei artistici, l'Accademia di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Istituto superiore per le industrie artistiche ed il Conservatorio di musica «S. Cecilia». Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle disponibilità iscritte in conto competenza ed in conto residui al capitolo 7653 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. A tal fine, le predette disponibilità in conto residui per l'anno 1991 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

6. Le somme previste dall'articolo 14, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, dall'articolo 17, commi 20 e 40, e dall'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché dagli articoli 1, commi 4 e 5, e 7, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ancora disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1990, non impegnate alla chiusura del detto anno, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1991.

7. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8422 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1990, possono esserlo nell'anno 1991.

Art. 8.

1. Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le risorse resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca adottati dal CIPE a carico di progetti finanziati sul Fondo investimenti ed occupazione fino al 1989 possono essere riassegnate dal CIPE stesso a progetti immediatamente eseguibili ammessi a finanziamento per lo stesso anno 1989 anche ai sensi dell'articolo 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia.

2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica individua le risorse di cui al comma 1 e determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri e le modalità per la definizione dei rapporti finanziari inerenti ai progetti di cui è disposta la revoca.

3. Per le finalità di cui al comma 1, ad integrazione delle risorse ivi indicate, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1990. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7511 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1991.

4. Gli importi derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere assegnati ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione.

Art. 9.

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è commisurato per l'anno 1989 all'86 per cento delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nel medesimo anno finanziario. Il contributo viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e in conto residui effettuati nell'anno 1989 nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione.

2. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di rimborso della regione viene determinata in via definitiva, per l'anno 1989, nell'importo di lire 18 miliardi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.400 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Art. 10.

1. Sono prorogate per l'anno finanziario 1990 le disposizioni della legge 24 giugno 1974, n. 268; al finanziamento degli interventi ivi previsti è destinata per l'anno 1990 la somma di lire 250 miliardi. La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento degli interventi previsti dalla medesima legge.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 250 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7762 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUFFOLO, *Ministro per l'ambiente*

FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0071

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 gennaio 1991.

Definizione in forma agevolata di rapporti pendenti in materia di tasse automobilistiche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, contenente il testo unico delle disposizioni in materia di tasse automobilistiche;

Vista la legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, riguardante la corresponsione degli interessi di mora in materia di tasse e imposte indirette sugli affari;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, modificativo e integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Visti gli articoli 2 e 6 della legge 9 luglio 1990, n. 187, che consentono la definizione, senza applicazione di sanzioni e di interessi, dei rapporti pendenti in materia di tasse automobilistiche alla data del 17 luglio 1990, secondo modalità e termini da stabilire con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, che dà facoltà al Ministro delle finanze di stabilire nuovi termini e modalità di pagamento delle tasse automobilistiche;

Visti la legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, concernente l'imposta erariale di trascrizione e il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, contenente la disciplina dell'imposta di registro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 6 della legge 9 luglio 1990, n. 187, possono essere definiti senza l'applicazione di sanzioni e degli interessi di mora di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, rapporti accertati e da accertare, relativi all'omesso pagamento delle tasse

automobilistiche dovute per periodi fissi (annuali, semestrali o quadrimestrali) la cui decorrenza sia iniziata anteriormente al 17 luglio 1990, sempre che l'omissione sia connessa ad uno dei seguenti fatti:

a) trasferimenti di proprietà di veicoli o autoscafi avvenuti entro il 31 dicembre 1989;

b) perdita di possesso di veicoli o autoscafi per furto o appropriazione indebita avvenuta entro il 31 dicembre 1989;

c) omessa richiesta di cancellazione dai pubblici registri di veicoli o autoscafi per distruzione o demolizione avvenute entro il 31 dicembre 1989;

d) consegna, accompagnata da procura a vendere, o vendita di veicoli o autoscafi ad impresa autorizzata al commercio dei medesimi, senza che da parte della stessa impresa ne sia stata presa nota negli elenchi di cui al comma 44 dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, a condizione che la consegna, o la vendita, sia avvenuta entro il 31 dicembre 1989 e che i veicoli o autoscafi siano rimasti in giacenza presso l'impresa alla stessa data;

e) esportazione dei veicoli e autoscafi reimmatricolati nello Stato di avvenuta esportazione.

Per i rapporti accertati, la definizione di cui sopra è ammessa a condizione che trattisi di rapporti non definiti, per i quali, quindi, non siano inutilmente decorsi i termini per proporre impugnativa avverso la richiesta di pagamento e se proposta che non sia intervenuta una decisione non più soggetta a ricorso in via amministrativa e giurisdizionale.

Art. 2.

Per ottenere la regolarizzazione delle proprie posizioni gli interessati debbono:

1) corrispondere le tasse dovute con versamento sul conto corrente postale n. 695007 intestato a ACI-tasse automobilistiche - anni precedenti - Roma, utilizzando gli ordinari modelli a quattro sezioni ch 8-*quater* Aut a disposizione presso gli uffici postali. Nella causale del versamento devono essere indicati la targa, il tipo di veicolo (autoscafo, autovettura a benzina o gasolio, autocarro, ecc.) ed i periodi fissi ai quali il pagamento si riferisce;

2) per quanto sub *a)* dell'art. 1, chiedere al competente ufficio, nel quale è iscritto il veicolo o autoscafo, l'annotazione dell'atto di vendita da produrre in doppio originale, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, o, in mancanza di tale atto, l'originale o la copia autenticata del foglio di assunzione di responsabilità rilasciato dall'acquirente: in questo caso deve anche essere presentata all'ufficio una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il veicolo è stato venduto a chi ha sottoscritto il foglio di assunzione di responsabilità, del quale devono essere indicati i dati anagrafici completi. Qualora il trasferimento sia avvenuto su sentenza dell'autorità giudiziaria deve essere presentata copia della sentenza:

per quanto sub *b)*, chiedere l'annotazione della perdita di possesso, producendo all'uopo una certificazione dalla quale risulti l'avvenuta denuncia di furto o di appropriazione indebita del veicolo alla compagnia di assicurazione o agli organi di pubblica sicurezza;

per quanto sub *c)*, chiedere la cancellazione del veicolo dai pubblici registri, restituendo le targhe ed i documenti di circolazione o, qualora non si disponga più degli stessi, copia della denuncia in proposito presentata agli organi di pubblica sicurezza;

per quanto sub *d)*, presentare una dichiarazione, con firma autenticata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa abilitata al commercio di veicoli, dalla quale risulti che il veicolo è stato ritirato per la rivendita o acquistato dall'impresa e che lo stesso è rimasto in giacenza fino al 31 dicembre 1989 presso la medesima impresa;

per quanto sub *e)*, chiedere l'annotazione dell'avvenuta esportazione del veicolo, da comprovarsi mediante una attestazione dell'autorità estera o italiana all'estero dalla quale risulti che il veicolo è stato reimmatricolato nello Stato di avvenuta esportazione.

L'annotazione degli atti di trasferimento di proprietà di veicoli non trascritti viene eseguita previo assolvimento dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, senza applicazione di penalità e degli interessi di mora previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29.

Le sanzioni e gli interessi di cui al comma precedente non si applicano anche agli atti di natura traslativa e dichiarativa aventi per oggetto unità da diporto, ove venga corrisposta l'imposta prevista dall'art. 7, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.

Col pagamento delle tasse relative ai periodi fissi iniziati anteriormente al 17 luglio 1990 e l'adempimento delle formalità di cui al punto 2, cessa l'obbligo tributario nei confronti di chi ha regolarizzato la propria posizione ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.

Nei casi di trasferimenti di proprietà di veicoli effettuati a norma della stessa legge 9 luglio 1990, n. 187, si considerano tempestivi i pagamenti delle tasse dovute dagli acquirenti, purché eseguiti entro la fine del mese successivo a quello in cui scade il termine di cui al seguente art. 3.

Art. 3.

Il pagamento delle tasse automobilistiche dovute e la richiesta delle formalità da eseguirsi presso gli uffici che curano la tenuta dei pubblici registri, deve avvenire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla richiesta di formalità deve essere allegata l'attestazione di pagamento delle tasse automobilistiche dovute.

Per le richieste di formalità presentate ai competenti uffici prima dell'entrata in vigore del presente decreto, gli interessati devono produrre agli stessi uffici, anche a mezzo raccomandata, nel sopraindicato termine di novanta giorni, l'attestazione di avvenuto pagamento delle tasse, dalla quale deve pure risultare la data di presentazione della richiesta di formalità. Nel caso di spedizione a mezzo posta, la data di spedizione vale come data di presentazione.

Gli uffici devono rilasciare ricevuta per gli adempimenti svolti presso i medesimi e devono comunicare agli uffici del registro l'esecuzione del pagamento e della formalità, per gli adempimenti di competenza.

Art. 4.

Gli elenchi integrativi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 187, concernenti i veicoli venduti o radiati, devono essere spediti, dalle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, all'Automobile club d'Italia - Direzione centrale affari tributari - Largo Somalia, 30/*B* - Roma, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e devono contenere: i dati di identificazione del veicolo o autoscafo, le generalità e la residenza dell'acquirente, nonché gli estremi dell'atto di trasferimento o dell'avvenuta richiesta di radiazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A0609

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 gennaio 1991.

Determinazione della media pro-capite dei contributi ordinari e perequativi attribuiti alle province per l'anno 1990.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, con il quale viene prevista la deliberazione dei consigli comunali e provinciali riguardante il piano di risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle passività già esistenti e per assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della gestione;

Considerato che ai sensi del comma 5 del citato art. 25 gli enti in condizioni di dissesto, ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore a quella media della classe demografica di appartenenza, possono richiedere, con la presentazione del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta — determinata all'inizio di ciascun anno — che costituirà uno dei fattori di consolidamento finanziario della gestione;

Visto il proprio decreto n. 1699/E3 del 17 maggio 1990 con il quale è stata determinata la media dei trasferimenti ordinari e perequativi attribuiti, per l'anno 1990, ai comuni per ciascuna delle fasce demografiche di appartenenza;

Ravvisata la necessità di determinare anche la media dei trasferimenti attribuiti alle province per l'anno 1990;

Ritenuto che tali trasferimenti siano quelli previsti per le province a titolo di fondo ordinario e perequativo, ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Rilevato che in detti trasferimenti non risulta compreso il contributo perequativo previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, riguardante l'addizionale sul consumo di energia elettrica perché tale fondo è distribuito dopo che le relative somme da affluite al bilancio dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La media nazionale pro-capite dei trasferimenti di cui in premessa, attribuiti per l'anno 1990 alle amministrazioni provinciali, è di L. 61.664.

Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1991

p. *Il Ministro:* FAUSTI

91A0631

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 gennaio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola Stella del Sud - Società cooperativa a r.l.», in San Pietro Vernotico.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 17 novembre 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola Stella del Sud - Società cooperativa a r.l.», con sede in San Pietro Vernotico (Brindisi), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La cooperativa «Cooperativa agricola Stella del Sud - Società cooperativa a r.l.», con sede in San Pietro Vernotico (Brindisi), costituita per rogito notaio dott. Colucci Luigi in data 24 aprile 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

dott. Lamarina Rocco, via Indipendenza, 8, Brindisi;

avv. Cea Domenico, via Abate Gimma, 180, Bari;

dott. Scivittaro Luciano, via Calefati, 89, Bari,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1991

Il Ministro: DONAT CATTIN

91A0681

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 gennaio 1991.

Determinazione della misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni R.C. auto sono tenute a versare per l'anno 1991 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, concernente integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990 e dell'art. 43 del relativo regolamento di esecuzione, occorre determinare per l'anno 1991 la misura del contributo dovuto all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma «Fondo di garanzia per le vittime della strada», da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti;

Visto il rendiconto della gestione «Fondo di garanzia per le vittime della strada» per l'anno 1989, approvato dal consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale delle assicurazioni in data 27 settembre 1990;

Vista la nota n. 185138 in data 31 gennaio 1991 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, relativa alla determinazione della misura del contributo da versare al predetto Fondo per l'anno 1991;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle risultanze del rendiconto anzidetto, di determinare per l'anno 1991 l'aliquota nella misura dello 0,50% dei premi incassati al netto degli oneri di gestione;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 1991 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada», è determinato nella misura dello 0,50% dei premi incassati nello stesso esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita, per l'esercizio medesimo, ai sensi dell'art. 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 2.

Entro il 31 gennaio 1991 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 1991 determinato applicando l'aliquota dello 0,50% sui premi incassati per l'esercizio 1989, al netto della detrazione per gli oneri di gestione di cui al precedente art. 1.

Roma, 31 gennaio 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0680

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 gennaio 1991.

Misure dirette a consentire al comune di Venafro di completare i lavori di riparazione degli edifici assoggettati a progetto edilizio unitario danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 2079/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, e n. 317/FPC/ZA dell'8 agosto 1984, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 giugno 1984 e n. 222 del 13 agosto 1984, concernenti la disciplina dei criteri e delle modalità relative alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984;

Viste le proprie ordinanze n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1987 e n. 1928/FPC del 1° giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1990, concernenti modifiche ed aggiornamenti della disciplina di riattazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sopra citato sisma;

Vista la nota n. 12793 del 12 ottobre 1988 con la quale il comune di Venafro richiede di poter passare, per quanto riguarda i lavori in corso d'opera nel centro storico, dalla disciplina della riattazione, governata dall'ordinanza n. 230/FPC/ZA, a quella della riparazione, governata dall'ordinanza n. 905/FPC/ZA, in quanto il danneggiamento e la generale fatiscenza del patrimonio edilizio non consentono di portare a termine l'opera di ripristino di tipo leggero;

Vista la propria nota n. 22356 U.L. del 7 febbraio 1989 con la quale si autorizza il passaggio degli interventi di riattazione in corso nel centro storico mediante P.E.U. alla riparazione disciplinata dalla citata ordinanza n. 905/FPC/ZA;

Viste le note n. 7187 del 1° giugno 1989 e n. 14902 del 20 dicembre 1990 del comune di Venafro, con le quali, tra l'altro, viene richiesto per talune unità strutturali di avvalersi del contributo per la riparazione senza le limitazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, dell'ordinanza n. 905/FPC/ZA nonché le limitazioni in termini di superficie previste dall'art. 2, comma 4, lettere *a)* e *b)*, della stessa ordinanza, in considerazione del carattere monumentale di dette unità strutturali comprendenti abitazioni di notevoli superfici;

Vista la nota n. 8026 datata 13 giugno 1989 della soprintendenza archeologica di Campobasso (B.A.A.A.S.) con la quale viene raccomandata la massima attenzione in merito all'esecuzione degli interventi di conservazione degli edifici del centro storico di Venafro che presentano caratteristiche di indubbio interesse storico artistico con particolare riguardo ad almeno venti edifici nella nota elencati;

Visti i telegrammi n. 1521/16B/P.C. e n. 291/16B/P.C. rispettivamente del 25 novembre 1989 e del 27 febbraio 1990 del prefetto di Isernia, con i quali, tra l'altro, si denuncia la grave situazione di ripristino del centro storico di Venafro che determina il protrarsi del ricovero in containers di numerosi nuclei familiari sgomberati, con conseguente pericolo per l'ordine pubblico;

Ritenuto di dover provvedere alla emanazione di norme per la soluzione delle problematiche sopra esposte al fine di consentire il rientro nelle proprie abitazioni dei nuclei familiari attualmente ancora sistemati in maniera precaria;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per i progetti edilizi unitari in corso di esecuzione ai sensi dell'ordinanza n. 905/FPC/ZA citata in premessa, per la riparazione degli edifici ricadenti nel centro storico di Venafro, non si applicano le limitazioni, di cui all'art. 2, comma 4, lettere *a)* e *b)*, ed all'art. 3, comma 1, lettera *b)*.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A0682

ORDINANZA 4 febbraio 1991.

Sostituzione e revoca dell'ordinanza n. 2044/FPC del 20 novembre 1990 recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Calabria. (Ordinanza n. 2084/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 2044/FPC del 20 novembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 1990, con la quale sono state impartite disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Calabria;

Viste le note n. 15444 del 7 dicembre 1990 e n. 582 del 17 gennaio 1991, con le quali l'assessore ai lavori pubblici della regione Calabria, allo scopo di assicurare agli organi ed uffici interessati una più efficace e tempestiva operatività, chiede di apportare modifiche ed integrazioni alla citata ordinanza n. 2044/FPC del 20 novembre 1990;

Ritenuto di dover accogliere, al fine di assicurare una più sollecita e puntuale realizzazione degli interventi, le richieste formulate dall'assessore ai lavori pubblici della regione Calabria con le note sopraindicate e che, pertanto, si debba procedere alla redazione di una nuova ordinanza con le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie, che sostituisca la precedente ordinanza n. 2044/FPC del 20 novembre 1990;

Ritenuto che, attesa la natura dell'emergenza da affrontare e della sua indilazionabilità, le opere previste per affrontare la stessa debbono essere dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza e che, pertanto, è altresì necessario abbreviare al massimo i tempi e le procedure per l'affidamento dei lavori;

Ritenuto, altresì, di dover disporre ogni altro accorgimento sia in ordine alle procedure ed allo svolgimento dei lavori, che agli espropri ed ai trasporti, anche in conformità di precedenti esperienze acquisite in analoghe emergenze, e ciò al fine di consentire una più rapida realizzazione degli interventi;

Ritenuto, infine, di dover disporre, ai fini di una sollecita e puntuale realizzazione degli interventi, che dell'andamento degli stessi siano informati gli uffici del Dipartimento e che sugli stessi vigili l'AGMEZ, mentre alla collaudazione delle opere provvedano soggetti appositamente incaricati;

Tenuto conto che le opere da attuare, come da nota n. 7123/90 in data 19 settembre 1990 del Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, sono tutte coperte dai finanziamenti all'uopo stanziati con la legge sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Le opere di cui alla presente ordinanza sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

2. Ai fini di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Calabria sono disposti gli interventi elencati nell'unito prospetto. All'attuazione delle opere provvederà l'assessore regionale delegato ai lavori pubblici.

Art. 2.

1. L'ente attuatore di massima procederà all'affidamento di ciascuna opera mediante gara ufficiosa fra non meno di venti imprese od associazioni temporanee di imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori per le categorie e gli importi richiesti, facendo ricorso all'art. 1, lettera *d)*, della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

2. Per la gestione tecnico-amministrativa dei lavori si applicano l'art. 7 della legge della regione Calabria 10 novembre 1975, n. 31, e le altre disposizioni regionali vigenti in materia.

3. I progetti delle opere debbono essere muniti delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato.

4. L'affidamento delle opere deve avvenire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

5. La stessa impresa, singola od in raggruppamento, non potrà risultare affidataria di più di un lavoro, anche se all'aggiudicazione delle opere di cui trattasi dovesse procedersi in più tornate.

Art. 3.

1. Le autorizzazioni, le concessioni ed i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, debbono essere rilasciati entro quarantacinque giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore.

2. In caso di mancata risposta i suddetti provvedimenti s'intendono tacitamente assentiti.

3. Le certificazioni ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, devono essere rilasciate entro il termine di giorni venti dalla richiesta.

Art. 4.

1. Le occupazioni, le espropriazioni e gli asservimenti delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui all'articolo 1 della presente ordinanza, individuati nei relativi atti progettuali debitamente approvati, sono disposti in base alla normativa contenuta nel titolo II della legge della regione Calabria n. 18, 1983 e successive disposizioni.

2. L'ente appaltante, o il suo delegato, in presenza del decreto di occupazione delle aree occorrenti per l'esecuzione dei lavori, prescindendo da ogni altro adempimento propedeutico, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei rispetto all'ente medesimo ed alle ditte interessate, con l'osservanza, in ogni caso, delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

3. Le medesime procedure sono autorizzate per gli elettrodotti ed altre opere di competenza dell'ENEL finalizzate all'esercizio delle strutture acquedottistiche in parola, con obbligo dell'ENEL ad attivare le procedure medesime entro venti giorni dalla richiesta dell'ente attuatore. Al relativo pagamento l'ente attuatore dovrà provvedere entro trenta giorni dal completamento dei lavori da parte dell'ENEL.

Art. 5.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature od i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

2. Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 6.

1. L'ente attuatore di cui all'art. 1 è tenuto ad informare, in merito all'attuazione delle opere e con riferimento alle scadenze stabilite, il Ministro per il coordinamento della protezione civile periodicamente e, comunque, con cadenza non superiore ai novanta giorni.

2. L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno eserciterà l'alta sorveglianza sui lavori.

3. Alla nomina dei collaudatori in corso d'opera provvede il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con la regione.

Art. 7.

1. Al complessivo onere di L. 89.139.855.324 per l'attuazione del programma di cui all'art. 1 si farà fronte con le risorse già all'uopo stanziate a valere sulle leggi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvederà ad integrare il fondo della protezione civile della somma indicata al precedente comma 1.

3. A tal fine il Fondo della protezione civile è integrato della somma indicata al precedente comma 1 mediante corrispondente utilizzo dei fondi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

Art. 8.

1. Le somme per l'attuazione delle opere sono erogate dal dipartimento della protezione civile alla regione Calabria.

2. Le erogazioni avverranno nella seguente misura: 20% del finanziamento a titolo di anticipazione alla consegna dei lavori anche a fronte di quota parte delle spese generali; sulla base di successive delibere potranno essere erogati finanziamenti commisurati agli stati di avanzamento sino ad un massimo del 90% del finanziamento globale. L'ulteriore 10% sarà erogato alla avvenuta approvazione degli atti di collaudo.

Art. 9.

La presente ordinanza sostituisce e revoca la precedente ordinanza n. 2044/FPC del 20 novembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 1990.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1991

Il Ministro: LATTANZIO

ELENCO DELLE OPERE DA EFFETTUARE

Provincia di Catanzaro:

26/3046	Acquedotto Alaco opere integrative abitati Francavilla e altri	L.	3.551.737.305
26/3070	Acquedotto Piana lametiana	»	3.094.019.000
26/3075	Acquedotto Lese-Neto-Tacina	»	6.855.683.870
26/3091	Acquedotti fascia ionica catanzarese sollevamento serbatoi	»	2.768.817.750
26/3093	Acquedotto Piana lametiana approvvigionamento idrico Valle Amato	»	5.051.613.258
26/3094	Acquedotto Simeri Passante e Savuto integrazione sorgente Montenero	»	9.648.879.000
26/3101	Acquedotto Lese-Tacina	»	2.474.509.360
26/3176/1	Acquedotto Alaca potenziamento tra Nicotera e Tropea	»	5.385.361.241
26/3163	Acquedotto Crocchio-Ceraso	»	1.916.044.088
26/3170/1	Acquedotto della Piana lametiana	»	6.315.527.107
26/3176/2	Acquedotto Alaca potenziamento per S.Nicola da Crissa	»	1.355.937.993
26/3176/2	Acquedotto Alaca alimentazione comprensorio del porto e costieri	»	7.927.413.221
26/3185	Acquedotti minori sistema centrale sottostazione tirrenico	»	3.085.770.693
70/A/14	Potenziamento acquedotto Alaca versante jonico	»	3.000.000.000
70/A/15	Potenziamento acquedotto Simeri passante	»	1.000.000.000

Provincia di Cosenza:

26/3153	Acquedotto minore sistema settore sottosistema ionico integrato fascia litorale	L.	2.818.067.527
26/3184	Acquedotto Eiano Frida potenziamento per Montegiordano Cerchiara	»	2.181.756.670
70/A/04	Potenziamento acquedotto Neto Fallisto	»	2.100.000.000
70/A/08	Potenziamento acquedotto Brigante Pulitrea Sila Badiale .	»	2.100.000.000

Provincia di Reggio Calabria:

26/3181	Prese subalvee fiumare del reggino Tuccio Pristeo	»	2.294.323.778
26/3055	Approvvigionamento idrico potabilizzazione Rosarno e stabilimenti industriali di zona	»	3.214.393.463
70/A/16	Potenziamento Acquedotti dello stretto da Scilla a Melito P.S.	»	1.000.000.000
70/A/17	Potenziamento Acquedotti litorale jonico reggino.	»	8.000.000.000
70/A/18	Potenziamento acquedotto Sinopoli S. Procopio	»	2.000.000.000
	Totale . . .	L.	89.139.855.324

91A0683

ORDINANZA 5 febbraio 1991.

Differimento del termine relativo al compenso del commissario *ad acta* per il completamento delle operazioni di verifica e di smaltimento dei residui industriali stivati sulla motonave Zanoobia. (Ordinanza n. 2088/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 1471/FPC datata 26 maggio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 1988, con la quale si è provveduto a nominare un commissario *ad acta* per il compimento delle operazioni di verifica e di smaltimento dei residui industriali stivati sulla motonave Zanoobia ormeggiata nel porto di Massa Carrara;

Vista l'ordinanza n. 1583/FPC datata 21 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1988, con la quale, tra l'altro, si è provveduto a differire al 31 dicembre 1989 il termine ultimo necessario per la conclusione del ciclo di smaltimento dei predetti rifiuti;

Vista l'ordinanza n. 1762/FPC datata 7 luglio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 1989, con la quale, tra l'altro, si è provveduto a differire al 31 dicembre 1989 il termine ultimo necessario per la conclusione del ciclo di smaltimento dei predetti rifiuti;

Vista l'ordinanza n. 1951/FPC del 18 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 1990;

Considerato che a causa delle dificoltà incontrate, il programma operativo ha subito materiali rallentamenti e, pertanto, lo stesso commissario *ad acta*, avvalendosi dell'ultimo comma dell'art. 10 della convenzione da lui stipulata con la società Castalia, ha concesso la proroga massima, ivi prevista, di centoventi giorni sul termine stabilito;

Visto che tale proroga è comunque risultata di gran lunga insufficiente a conseguire il completamento dello smaltimento entro il 23 ottobre 1990;

Vista la lettera del 12 ottobre 1990 con la quale il commissario *ad acta* chiede di essere autorizzato a concedere una ulteriore proroga di almeno cinquantacinque giorni lavorativi;

Visto il fonogramma n. 5444/023 del 14 novembre 1990, con il quale il commissario *ad acta* è stato autorizzato a concedere alla società Castalia una proroga di ulteriore cinquantacinque giorni, motivata da cause di forza maggiore;

Ritenuto di dover concedere una ulteriore definitiva proroga di cinquantacinque giorni lavorativi per la conclusione delle operazioni di smaltimento, perdurando, aggravate, le cause anzidette;

Ravvisata l'opportunità di prorogare — in conseguenza — la corresponsione del compenso forfettario mensile spettante al commissario *ad acta;*

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il termine del 31 agosto 1990, indicato nell'ordinanza n. 1951/FPC del 18 giugno 1990, relativo al compenso forfettario mensile del commissario *ad acta* per il compimento delle operazioni di verifica e di smaltimento dei rifiuti industriali stivati sulla motonave Zanoobia, è differito al 31 dicembre 1990.

Art. 2.

L'onere presuntivamente valutato in L. 17.000.000 è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A0684

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 23 novembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 24 ottobre 1989, dal consiglio di amministrazione in data 19 dicembre 1989 e dal senato accademico in data 16 gennaio 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 settembre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 471 all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università degli studi di Genova è aggiunta la seguente scuola:

18) Dirigenti e docenti di scienze infermieristiche.

Dopo l'art. 613 sono inseriti, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, la denominazione e gli articoli relativi alla scuola diretta a fini speciali di «dirigenti e docenti di scienze infermieristiche» come di seguito riportato:

18) *Scuola diretta a fini speciali di dirigenti e docenti di scienze infermieristiche*

Art. 614. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di dirigenti e docenti di scienze infermieristiche presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha lo scopo di preparare personale dirigente e docente per:

a) le scuole infermieristiche a tutti i livelli;

b) i servizi ed i centri di assistenza infermieristica del Servizio sanitario nazionale ed altre istituzioni pubbliche e private.

La scuola rilascia il diploma di dirigente e docente di scienze infermieristiche.

Art. 615. — Il corso di studi ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di dodici.

Art. 616. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova (istituto di igiene e medicina preventiva - istituto di clinica pediatrica - seconda cattedra).

Art. 617. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità alle disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, in possesso del diploma di infermiere professionale o di vigilatrice d'infanzia.

Art. 618. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° ANNO:

Scienze infermieristiche:

scienze infermieristiche;
normativa etica e deontologia professionale.

Scienze sanitarie:

statistica sanitaria (*);
igiene, epidemiologia e medicina preventiva (*);
aggiornamenti di biologia e biochimica;
aggiornamenti di patologia e fisiopatologia generale;
aggiornamenti di farmacologia e principi di terapia e tossicologia medica.

Programmazione e ricerca:

informatica medica e metodologia di indagini socio-epidemiologiche (*);
economia sanitaria (*).

Scienze giuridiche e umane:

bioetica;
psicologia generale ed applicata alle scienze infermieristiche (*);
pedagogia generale ed applicata alle scienze infermieristiche ed elementi di sociologia (*).

2° ANNO:

Scienze infermieristiche:

didattica speciale (metodiche didattiche del nursing);
organizzazione dell'assistenza infermieristica (management infermieristico);
nursing (aggiornamenti);
nursing speciale in pediatria.

Scienze sanitarie:

tecnica e igiene ospedaliera sanitaria (*);
aggiornamenti di medicina interna compresa la geriatria e delle specialità mediche;
aggiornamenti in pediatria;
aggiornamenti di chirurgia generale e delle specialità chirurgiche.

Programmazione e ricerca:

programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari (*).

Scienze giuridiche ed umane:

principi di diritto amministrativo e di diritto sanitario (*).

Gli insegnamenti con l'asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il biennio.

Art. 619. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti, divisioni, ambulatori, laboratori dell'istituto di igiene e medicina preventiva, dell'istituto di clinica pediatrica (seconda cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia e delle strutture pubbliche all'uopo convenzionate.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 620. — Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti, ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 23 novembre 1990

Il rettore

91A0644

POLITECNICO DI TORINO

DECRETO RETTORALE 19 dicembre 1990.

Modificazioni allo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il proprio decreto rettorale n. 1096/int. 88-89 del 31 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 1990 contenente le disposizioni relative al nuovo ordinamento della facoltà di ingegneria limitatamente all'attivazione di dieci corsi di laurea, in attesa che nuove disposizioni legislative consentissero l'attuazione dell'ordinamento della facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino nella forma completa di tredici corsi di laurea;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, in particolare l'art. 13, che, per quanto riguarda i corsi di laurea della facoltà di ingegneria, prevede la possibilità di espressa deroga alle previsioni specifiche del piano quadriennale di sviluppo 1986-90, purché non si incida sulle risorse destinate all'attuazione del piano medesimo;

Viste le deliberazioni adottate in merito dagli organi accademici del Politecnico di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale per l'attivazione del corso di laurea in ingegneria dei materiali;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco di cui all'art. 11 del titolo III, comma primo, dello statuto del Politecnico di Torino, concernente il nuovo ordinamento della facoltà di ingegneria, di cui al decreto rettorale n. 1096/int. 88-89 del 31 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 1990, successivamente integrato con decreto rettorale n. 1113/int. 89-90 del 31 ottobre 1990, è ulteriormente integrato con la laurea in ingegneria dei materiali.

Art. 2.

Agli articoli 18, 18-*bis* e 18-*ter* del titolo III dello statuto è aggiunto il seguente nuovo articolo:

Art. 18-*quater*. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria dei materiali sono obbligatorie le seguenti 24 annualità:

n. 2,5	nel raggr.	A021	Analisi matematica
n. 1	nel raggr.	A012	Geometria
n. 0,5	nel raggr.	A041	Analisi numerica e matematica applicata
n. 2	nel raggr.	B011	Fisica generale
n. 1	nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1	nel raggr.	C060	Chimica
n. 1	nel raggr.	I270	Ingegneria economico-gestionale
n. 1	nel raggr.	H071	Scienza delle costruzioni
n. 1	nel raggr.	I070	Meccanica applicata alle macchine
n. 1	nei raggr.	I050	Fisica tecnica
		I152	Principi di ingegneria chimica
n. 1	nel raggr.	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
n. 1	nel raggr.	I042	Macchine e sistemi energetici
n. 3	nel raggr.	I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
n. 2	nel raggr.	I210	Elettronica
n. 1	nel raggr.	B030	Struttura della materia
n. 1	nel raggr.	I130	Metallurgia
n. 1	nel raggr.	I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
n. 1	nel raggr.	I200	Misure elettriche ed elettroniche
n. 1	nei raggr.	I110	Impianti industriali meccanici
		I130	Metallurgia
		I153	Impianti chimici

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 19 dicembre 1990

Il rettore: ZICH

91A0614

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 22 gennaio 1991, n. 16.

Modificazioni alla circolare 31 marzo 1990, n. 14, recante interventi finanziari a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1990-91.

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 21 della circolare 31 marzo 1990, n. 14, è così modificato:

«La presente circolare ha validità per la stagione 1990-91 e resta in vigore per le successive salvo che venga modificata entro sette mesi dalla scadenza della stagione teatrale precedente».

Il Ministro: TOGNOLI

91A0670

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Sabato 26 gennaio 1991 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. José Maria Machin, ambasciatore della Repubblica del Venezuela, S.E. Manaspas Xuto, ambasciatore del Regno di Thailandia, S.E. José V. Romero, ambasciatore della Repubblica delle Filippine, i quali gli hanno presentato le lettere che li accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 28 gennaio 1991 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Taha Yasin Hassain Al-Basri, ambasciatore della Repubblica dell'Iraq, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 29 gennaio 1991 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. See Chak Mun, ambasciatore della Repubblica di Singapore, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

91A0671

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato onorario in Ribeirao Preto (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Adriano Coselli, vice console onorario in Ribeirao Preto (Brasile), con circoscrizione territoriale comprendente i municipi di Ribeirao Preto, Batatais, Cajurù, Orlandia, Sao Joaquim de Barra, Sertaozinho, Sao Simao, Bebedouro, Barretos, Olimpia, Pitangueiras, Franca, Igarapava, Ituverava, Jaboticabal e Guariba, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

b) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

c) assistenza ai connazionali bisognosi con elargizione di sussidi, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Paolo;

d) ricevimento e trasmissione di atti in materia pensionistica;

e) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

91A0672

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1991, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il sottoindicato notaio è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco indicata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Cazzani Carlo, residente nel comune di Vigevano, distretto notarile di Pavia, dal 16 gennaio 1991.

91A0618

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Loazzolo».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Loazzolo», propone il riconoscimento del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Loazzolo»

Art. 1. — La denominazione di origine controllata «Loazzolo» è riservata al vino bianco dolce che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2. — Il vino «Loazzolo» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale dal vitigno Moscato bianco di Canelli.

Art. 3. — La zona di produzione delle uve comprende il territorio amministrativo del comune di Loazzolo in provincia di Asti.

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Loazzolo» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini della iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti acclivi cioè ubicati su pendii e dossi collinari soleggiati a struttura calcarea marnosa tendenzialmente sciolta (Miocene - Langhiano).

La giacitura dei terreni vitati, per favorire l'insolazione, deve essere collinare con pendenza minima del 20%, con esclusione dei vigneti di basso o di fondo valle, ombreggiati, pianeggianti o umidi. Nei vigneti terrazzati o ciglionati la pendenza dovrà essere calcolata utilizzando il profilo della collina pregresso al terrazzamento.

Tenuto conto delle elevate esigenze termiche del vitigno Moscato bianco destinato alla produzione del vino «Loazzolo», sono da considerarsi idonei esclusivamente i vigneti in esposizioni solari collocati sui versanti collinari da Est a Ovest e più precisamente compresi tra 90° e 280° della rosa dei venti con l'esclusione delle superfici vitate diversamente collocate rispetto a detta insolazione.

I sesti di impianto devono assicurare nella parte coltivata minimo 4.000 viti per ettaro; le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati (potatura corta Guyot, cordone a sperone) con una carica di gemme a frutto non superiore a otto gemme per pianta e comunque atti a conferire all'uva ed al vino le specifiche caratteristiche qualitative.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Loazzolo» non deve essere superiore a 50 ql per ettaro a coltura specializzata ed a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata mediante cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Per i vigneti di età inferiore agli anni otto, la resa massima per ettaro consentita non potrà superare la percentuale del:

50% al 3° anno;
60% al 4° anno;
70% al 5° anno;
80% al 6° anno;
90% al 7° anno;
100% all'8° anno,

di quella prevista al punto precedente.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 55%.

La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5. — La data di inizio della vendemmia delle uve destinate alla produzione del vino «Loazzolo», decorre dal 15 settembre e tali uve devono essere raccolte con cernite successive.

Qualora la raccolta abbia luogo almeno trenta giorni dopo tale data, il vino ottenuto potrà portare in etichetta la qualificazione «vendemmia tardiva».

Le uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 13 gradi.

Le uve devono essere sottoposte a graduale appassimento ed eventuale infavatura da Botrytis nobile sulla pianta stessa o in locali idonei.

Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento obbligatorio ed imbottigliamento devono essere effettuate esclusivamente nel territorio del comune di Loazzolo.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti consentite per il tipo di vino prodotto.

Art. 6. — Il vino «Loazzolo» non può essere immesso al consumo se non dopo essere stato sottoposto ad un periodo di affinamento ed invecchiamento di almeno due anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Durante detto periodo, è prevista la permanenza del vino per almeno sei mesi in botti di legno di capacità non superiore a litri 250.

Durante l'affinamento che precede la messa in bottiglia, il vino può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi più freddi.

Art. 7. — Il vino «Loazzolo» all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato brillante;
odore: complesso, intenso con sentori di muschio e vaniglia, frutti canditi;
sapore: dolce, caratteristico con lieve aroma di moscato;
titolo alcolometrico volumico minimo: gradi 15,5 di cui almeno 11 svolti;
residuo zuccherino: minimo 50 grammi/litro;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 8. — Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi fine, extra, naturale, superiore, riserva e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

È consentito inoltre l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, località, fattorie, zone, mappali e vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

Sulle bottiglie contenenti il vino «Loazzolo» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Per l'immissione al consumo, non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali.

Art. 9. — Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione «Loazzolo» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

91A0620

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale di Iglesias 1991

(Manifestazione del 3 febbraio 1991)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta in Cagliari il 3 febbraio 1991 e dell'esito della graduatoria relativa alla 1ª sfilata regionale delle tradizioni carnevalesche della Sardegna:

A) Premi di prima categoria - Biglietti venduti estratti abbinati:

1) Biglietto serie AC n. 75038 lire 2 miliardi abbinato al carro «Meraviglie della natura»;

2) Biglietto serie T n. 69551 lire 750 milioni abbinato al carro «I guardiani di Uzatcum»;

3) Biglietto serie O n. 17753 lire 250 milioni abbinato al carro «Addio alle armi».

B) Premi di seconda categoria di lire 70 milioni ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Biglietto serie		E	n.	05958
2)	»	»	F	»	98712
3)	»	»	L	»	10840
4)	»	»	T	»	70305
5)	»	»	Z	»	48205
6)	»	»	AF	»	48386
7)	»	»	AI	»	27472

C) Premi di terza categoria di lire 50 milioni ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Biglietto serie		A	n.	25380
2)	»	»	B	»	13116
3)	»	»	D	»	57634
4)	»	»	F	»	02093
5)	»	»	F	»	98000
6)	»	»	G	»	52843
7)	»	»	L	»	61111
8)	»	»	L	»	64106
9)	»	»	AB	»	31512
10)	»	»	AF	»	25941

D) Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie AC n. 75038 L. 4.000.000;
2) Biglietto serie T n. 69551 L. 2.000.000;
3) Biglietto serie O n. 17753 L. 1.000.000.

Ai rivenditori dei sette biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 750.000 ciascuno.

Ai rivenditori dei dieci biglietti vincenti premi di terza categoria L. 500.000 ciascuno.

91A0685

Autorizzazione ad accettare una donazione disposta a favore dello Stato

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze al n. 30 in data 6 novembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1990, registro n. 31 Finanze, foglio n. 309, sulla proposta del Ministro delle finanze, è stata autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dal comune di Bovino (Foggia) con atto 19 dicembre 1978, n. 1230 di repertorio, a rogito dott. proc. Vincenzo Meterangelis, notaio in Foggia per la sede di Bovino, di un terreno di mq 1.000 sito in Bovino, viale Regina Margherita, sul quale è stata costruita la caserma dei carabinieri.

91A0617

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione prof. Giuseppe Ungaro», in Bitonto

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1990, registro n. 44 Istruzione, foglio n. 311, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, è stata riconosciuta la personalità giuridica della «Fondazione prof. Giuseppe Ungaro», con sede in Bitonto, presso il liceo-ginnasio «C. Sylos», e ne è stato approvato lo statuto.

91A0619

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° settembre 1990/1994, al portatore

A norma del decreto ministeriale 22 agosto 1990 (art. 13), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 28 agosto 1990, si rende noto che il 13 febbraio 1991 il magazzino Tesoro presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato effettuerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° settembre 1990/1994.

91A0653

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro dell'interno, in data 7 gennaio 1991, è stato nominato sindaco delle società cooperative «Restauri monumenti III», «La Nascente», «1° gennaio», «La Regina», «La Vincente III», affidatarie di lavori socialmente utili operanti nell'area napoletana, il dott. Ettore Mezzetti in sostituzione del rag. Antonio Borgia, dimissionario.

Il sindaco resterà in carica per tutta la durata della convenzione stipulata per l'attuazione del programma di cui all'art. 10 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452.

Con decreto Ministeriale 18 gennaio 1991, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Valle Tuccio», con sede in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), costituita il 10 giugno 1981 per rogito notaio Maria Luisa Antuori, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. proc. Carmelo Chirico.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1991 i poteri conferiti al dott. proc. Leonardo Maiolica, commissario governativo della società cooperativa a r.l. «Giardini Reali», con sede in Caserta, sono stati prorogati fino al semestre successivo alla data del decreto stesso.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1991 il dott. Montuori Vincenzo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio intercomunale del latte di Napoli», con sede in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 18 gennaio 1991 in sostituzione del dott. Beniamino Lupo.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1991 i poteri conferiti al sig. Roberto Baiocchini, commissario governativo della società cooperativa «Saturno 75 - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 18 aprile 1991.

91A0621 - 91A0673

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 12 dicembre 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Parco delle Magnolie - S.r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita a rogito De Salvo in data 25 marzo 1983, rep. 13429, reg. soc. 62/83, tribunale di Reggio Calaria;

società cooperativa di produzione e lavoro «Progetto 3 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 16 dicembre 1981, rep. 5382, reg. soc. 18/82, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «Mensa scolastica» a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Albanese in data 12 dicembre 1980, rep. 7565, reg. soc. 15/81, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «28 Maggio 1985 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 28 maggio 1985, rep. 3993, reg. soc. 254/85, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «Robes per moda - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Carrillo in data 20 marzo 1986, rep. 6117, reg. soc. 96/86, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Ambra società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 24 maggio 1978, rep. 3489, reg. soc. 71/78, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa culturale Nuova Calabria» a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Albanese in data 28 dicembre 1977, rep. 5305, reg. soc. 19/78, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «Thalatta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 12 giugno 1985, rep. 7558, reg. soc. 251/85, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Il Gabbiano bianco secondo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 8 marzo 1978, rep. 45, reg. soc. 33/78, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Eleonora - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 21 novembre 1978, rep. 346, reg. soc. 106/78, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «Speranza 85 - Società cooperativa di produzione e lavoro e servizi a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Castellani in data 7 giugno 1985, rep. 51372, reg. soc. 245/85, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Maremontebello» a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Albanese in data 19 giugno 1978, rep. 5558, reg. soc. 83/78, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Grancevola - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Marrapodi in data 13 febbraio 1976, rep. 15817, reg. soc. 23/76, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Residential Quarter Reggio 1 soc. coop. a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Albanese in data 29 giugno 1982, rep. 9000, reg. soc. 117/82, del tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Opale 82 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Putortì in data 24 febbraio 1982, rep. 80872, reg. soc. 52/82, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Vendemmiale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Consolato in data 19 ottobre 1976, rep. 838, reg. soc. 94/76, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «La Rotaia» a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Greco in data 30 settembre 1981, rep. 3742, reg. soc. 167/82, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «Solaris 1985 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 20 febbraio 1985, rep. 3807, reg. soc. 148/85, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Golden 82 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Consolato in data 9 agosto 1982, rep. 3181, reg. soc. 137/82, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Pleiadi» a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Greco in data 16 novembre 1981, rep. 3767, reg. soc. 175/82, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Rubino 82 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Putortì in data 29 gennaio 1982, rep. 80560, reg. soc. 50/82, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Times S.r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Castellani in data 5 febbraio 1977, rep. 7054, reg. soc. 27/77, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di pesca «La Ricciola - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Cortese in data 26 novembre 1986, rep. 1585, reg. soc. 68/87, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «Coolss - Cooperativa di lavoro di servizi sociali - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 6 dicembre 1979, rep. 774, reg. soc. 121/79, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Acli 70 S.r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Castellani in data 19 febbraio 1975, rep. 1799, reg. soc. 31/75, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Acli Garden S.r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Castellani in data 26 febbraio 1975, rep. 1817, reg. soc. 26/75, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa di produzione e lavoro «Monte Ulis - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 20 febbraio 1985, rep. 3804, reg. soc. 147/85, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Acli Nadir S.r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Castellani in data 1° marzo 1975, rep. 1824, reg. soc. 30/75, tribunale di Reggio Calabria;

Con decreti ministeriali 19 dicembre 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Cedir Liguria per lo sviluppo dell'edilizia residenziale», già «Cedir - Consorzio per lo sviluppo dell'edilizia residenziale a r.l., con sede in La Spezia, costituita per rogito Notari in data 20 gennaio 1983, rep. 90732/6800, reg. soc. 6879, tribunale di La Spezia;

società cooperativa edilizia «Il Nido» a r.l. (fra mutilati ed invalidi di guerra), con sede in La Spezia, costituita per rogito Càrpena in data 18 ottobre 1954, rep. 21926, reg. soc. 1305, tribunale di La Spezia;

società cooperativa edilizia «Primavera a r.l.», con sede in La Spezia, costituita per rogito Federici in data 14 settembre 1971, rep. 52445, reg. soc. 2569, tribunale di La Spezia;

società cooperativa agricola «Coniglicoltori della provincia di La Spezia», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in La Spezia, costituita per rogito Ceroni in data 13 aprile 1983, rep. 60226, reg. soc. 5321, tribunale di La Spezia;

società cooperativa mista «Allevamenti del Vara - Azienda agricola S. Pietro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Varese Ligure (La Spezia), costituita per rogito Piaggio in data 11 febbraio 1976, rep. 5625, reg. soc. 2205, tribunale di Chiavari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edinform - Editoria informativa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Treviso, costituita per rogito Di Francia in data 1° dicembre 1977, rep. 98115, reg. soc. 9669, tribunale di Treviso;

società cooperativa mista «Cinque più - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Treviso, costituita per rogito Curione in data 21 marzo 1984, rep. 48321, reg. soc. 18128, tribunale di Treviso;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Solaria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Treviso, costituita per rogito Mammucari in data 5 agosto 1982, rep. 8579, reg. soc. 15790, tribunale di Treviso;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Negrisia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ponte di Piave (Treviso), costituita per rogito Pierotti in data 16 giugno 1978, rep. 2343, reg. soc. 10011, tribunale di Treviso;

società cooperativa Mista «Consorzio Artigiano Agordino - Società cooperativa a r.l.», con sede in Agordo (Belluno), costituita per rogito Roberto Nunziata in data 27 marzo 1981, rep. 16208, reg. soc. 3345, tribunale di Belluno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Aurora - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Crescentino (Vercelli), costituita per rogito Minieri in data 7 febbraio 1986, rep. 2848, reg. soc. 5519, Tribunale di Vercelli;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di servizi Is Aruttas Sud - Soc. coop. a r.l.», con sede in Oristano, costituita per rogito Passino in data 23 marzo 1984, rep. 101445, reg. soc. 2597, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa turistica Mariano IV a responsabilità limitata», con sede in Oristano, costituita per rogito Passino in data 26 marzo 1982, rep. 92543, reg. soc. 2284, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa gestione impianti sportivi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Oristano, costituita per rogito Davino in data 22 gennaio 1986, rep. 114422, reg. soc. 3197, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.T.O. - Cooperativa turistica oristanese» a responsabilità limitata, con sede in Oristano, costituita per rogito Lettera in data 13 febbraio 1982, rep. 13468, reg. soc. 2665, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Coop. Service - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Oristano, costituita per rogito Davino in data 28 dicembre 1984, rep. 105888, reg. soc. 2899, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa promozione editoriale e culturale - Sa domu de s'orcu - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Oristano, costituita per rogito Passino in data 30 gennaio 1979, rep. 79842, reg. soc. 1880, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di vigilanza Santa Barbara - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cabras (Oristano), costituita per rogito Davino in data 17 giugno 1987, rep. 125653, reg. soc. 3612, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società culturale telecentro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ghilarza (Oristano), costituita per rogito Mura in data 29 agosto 1985, rep. 70336, reg. soc. 3171, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Su 'Enale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scano Montiferro (Oristano), costituita per rogito Davino in data 29 novembre 1984, rep. 105298 reg. soc. 2766, tribunale di Oristano;

società cooperativa edilizia «Fri-Dom - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Padova, costituita per rogito Vaudano in data 11 gennaio 1983, rep. 7830, reg. soc. 19665, tribunale di Padova;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia dipendenti ospedalieri» a responsabilità limitata, con sede in Padova, costituita per rogito Nalin in data 25 marzo 1950, rep. 19470, reg. soc. 3284, tribunale di Padova;

società cooperativa mista «H Viva - Società cooperativa a r.l.», con sede in Padova, costituita per rogito Cassano in data 29 settembre 1986, rep. 58806, reg. soc. 27397, tribunale di Padova;

società cooperativa di consumo «General Travel - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito Cardarelli in data 29 giugno 1984, rep. 28864, reg. soc. 22321, tribunale di Padova;

società cooperativa agricola «Amici della vigna - Soc. coop. a r.l.», con sede in Padova, costituita per rogito Vaudano in data 7 dicembre 1984, rep. 12878, reg. soc. 23100, tribunale di Padova;

società cooperativa di produzione e lavoro «Consorzio edile artigiani veneti C.E.A.V. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Brugine (Padova), costituita per rogito Cardarelli in data 1° marzo 1985, rep. 31992, reg. soc. 23739, tribunale di Padova;

società cooperativa mista «Cooperativa di consumo veneto-friulana S.r.l. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Conselve (Padova), costituita per rogito Speranza in data 16 aprile 1986, rep. 118215, reg. soc. 26654, tribunale di Padova;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di produzione e lavoro Caregnato di Curtarolo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Curtarolo (Padova), costituita per rogito Franco Renzo in data 1° aprile 1962, rep. 29390, reg. soc. 5154, tribunale di Padova;

società cooperativa edilizia «San Rocco a responsabilità limitata», con sede in Este (Padova), costituita per rogito Mele in data 15 aprile 1977, rep. 2607, reg. soc. 11031, tribunale di Padova;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola floreale vivaistica Emanuela - Soc. coop. a r.l.», con sede in Grantorto (Padova), costituita per rogito Vaudano in data 20 marzo 1981, rep. 4208, reg. soc. 16445, tribunale di Padova;

società cooperativa mista «Nuovo sviluppo S.c. a r.l.», con sede in Piacenza d'Adige (Padova), costituita per rogito Palmieri in data 21 aprile 1980, rep. 5702/1503, reg. soc. 14837, tribunale di Padova;

società cooperativa edilizia «Edilcasa - Pozzonuovo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Pozzonovo (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 14 aprile 1971, rep. 26731, reg. soc. 7429, tribunale di Padova;

società cooperativa di produzione e lavoro «Vi-O-Ci - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Tombolo (Padova), costituita per rogito Braccio in data 30 aprile 1976, rep. 40151, reg. soc. 10283, tribunale di Padova;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Il Giardino - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Carbonia (Cagliari), costituita per rogito Luciano in data 8 maggio 1987, rep. 1426, reg. soc. 17298, tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Alternativa Carbonia - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Carbonia (Cagliari), costituita per rogito Vassena in data 25 maggio 1979, rep. 682, reg. soc. 8873, tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola «Agricola giovanile - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Carbonia (Cagliari), costituita per rogito Vassena in data 23 aprile 1986, rep. 29537, reg. soc. 15770, tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Novastour - Società cooperativa a r.l.», con sede in Domusnovas (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 8 luglio 1985, rep. 27832, reg. soc. 14781, tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola «Padenti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Goni (Cagliari), costituita per rogito Lupi in data 21 novembre 1975, rep. 813, reg. soc. 7421, tribunale di Cagliari;

società cooperativa mista «Cooperativa balneare Tre Stelle - Società cooperativa a r.l.», con sede in Gonnesa (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 11 ottobre 1979, rep. 18600, reg. soc. 8970, tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola «Passo Genna Frongia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Guspini (Cagliari), costituita per rogito Floris in data 19 agosto 1977, rep. 1413, reg. soc. 8113, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «La nostra casa - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Guspini (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 31 ottobre 1983, rep. 24981, reg. soc. 12243, tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Mandarese formaggi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Mandas (Cagliari), costituita per rogito Ibba in data 11 giugno 1985, rep. 895, reg. soc. 14377, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Unitaria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Perdaxius (Cagliari), costituita per rogito Gialanella in data 1° agosto 1975, rep. 32497, reg. soc. 7239, tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova rinascita laterizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Quartu S. Elena (Cagliari), costituita per rogito Ernesto Quinto Bassi in data 7 giugno 1985, rep. 31260, reg. soc. 14842, tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola «S. Giovannese - Soc. coop. a r.l.», con sede in S. Giovanni Suergiu (Cagliari), costituita per rogito Anni in data 8 luglio 1976, rep. 11651, reg. soc. 7614, tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Produzione servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sinnai (Cagliari), costituita per rogito Giagheddu in data 17 febbraio 1986, rep. 275253, reg. soc. 15399, tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Real Tegula - Società cooperativa a r.l.», con sede in Teulada (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 15 settembre 1981, rep. 21365, reg. soc. 10246, tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Carbonara servizi manutenzioni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Villasimius (Cagliari), costituita per rogito De Riso in data 10 settembre 1980, rep. 5053, reg. soc. 9534, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Quadrifoglio 13 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito Gallimberti in data 15 aprile 1966, rep. 17799, reg. soc. 9091, tribunale di Venezia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Centro servizi aziendali - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito Argenti in data 23 giugno 1983, rep. 77112, reg. soc. 21135, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia - La Favorita 1 a responsabilità limitata», con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito Marelli in data 29 dicembre 1982, rep. 50584, reg. soc. 27193, tribunale di Venezia;

società cooperativa mista «Vita all'aperto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito Bartolucci in data 21 aprile 1975, rep. 27863, reg. soc. 12060, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia «Nuova Chirignago - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia, costituita per rogito Callegaro in data 27 giugno 1978, rep. 1974, reg. soc. 14206, tribunale di Venezia;

società cooperativa di pesca «Cooperativa pescatori Cassiopea - Società cooperativa a r.l.», con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito Gallimberti in data 16 novembre 1985, rep. 64160, reg. soc. 26995, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia lavoratori Buranelli a responsabilità limitata», con sede in Burano di Venezia, costituita per rogito Polizzi in data 12 giugno 1977, rep. 25321, reg. soc. 13348, tribunale di Venezia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Radio Agorà - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito Bartolucci in data 5 gennaio 1979, rep. 47561, reg. soc. 14700, tribunale di Venezia;

società cooperativa di trasporto «Cooperativa Tronchetto servizio pubblico motoscafi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Venezia, costituita per rogito Polizzi in data 5 aprile 1977, rep. 25002, reg. soc. 13215, tribunale di Venezia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Centro studi assistenza turistica - Soc. coop. a r.l.», con sede in Venezia, costituita per rogito Polizzi in data 30 gennaio 1981, rep. 32961, reg. soc. 17407, tribunale di Venezia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa venexiana spettacolo teatro cinema» a responsabilità limitata, con sede in Venezia, costituita per rogito Polizzi in data 22 maggio 1985, rep. 41494, reg. soc. 24460, tribunale di Venezia;

società cooperativa di produzione e lavoro «3 C (Cooperativa Confezioni Cavarzere) - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cavarzere (Venezia), costituita per rogito Polizzi in data 15 maggio 1979, rep. 28947, reg. soc. 15099, tribunale di Venezia;

società cooperativa di pesca «Stella S.c.r.l. - Cooperativa lavoratori prodotti ittici», con sede in Chioggia (Venezia), costituita per rogito Noto in data 28 aprile 1987, rep. 9407, reg. soc. 29706, tribunale di Venezia;

società cooperativa mista «Punta Oasi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Chioggia (Venezia), costituita per rogito Noto in data 6 febbraio 1984, rep. 2835, reg. soc. 21923, tribunale di Venezia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Venezia centrifugati - Soc. coop. a r.l.», con sede in Mirano (Venezia), costituita per rogito Faotto in data 25 febbraio 1986, rep. 55640, reg. soc. 27410, tribunale di Venezia;

società cooperativa mista «S.C.A.P.Ri. - «Società cooperativa agricoltori e pastori riuniti, a responsabilità limitata», con sede in Bosa (Nuoro), costituita per rogito Bagella in data 14 febbraio 1972, rep. 2731, reg. soc. 1295, tribunale di Oristano;

società cooperativa edilizia «Edile Mamoiada» a responsabilità limitata, con sede in Mamoiada (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 26 novembre 1960, rep. 18981, reg. soc. 301, tribunale di Nuoro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Il cestino artistico - «Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montresta (Nuoro), costituita per rogito Fele in data 15 ottobre 1982, rep. 43396, reg. soc. 2360, tribunale di Oristano;

società cooperativa edilizia «Barbagia olzaese - «Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Olzai (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 1° ottobre 1973, rep. 108886, reg. soc. 651, tribunale di Nuoro;

società cooperativa mista «Cooperativa servizi Santa Barbara - Soc. coop. a r.l.», con sede in Olzai (Nuoro), costituita per rogito Sau in data 15 gennaio 1985, rep. 89221, reg. soc. 1613, tribunale di Nuoro;

società cooperativa edilizia «Gonare - Soc. coop. a r.l.», con sede in Orani (Nuoro), costituita per rogito Sau in data 21 febbraio 1979, rep. 43076, reg. soc. 1018, tribunale di Nuoro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Avanguardia» a responsabilità limitata, con sede in Orani (Nuoro), costituita per rogito Baldasserini in data 13 giugno 1964, rep. 818, reg. soc. 398, tribunale di Nuoro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ediltrasporti» a responsabilità limitata, con sede in Orani (Nuoro), costituita per rogito Sau in data 9 maggio 1980, rep. 49208, reg. soc. 1084, tribunale di Nuoro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Pinniari - Soc. coop. a r.l.», con sede in Orosei (Nuoro), costituita per rogito Sau in data 24 giugno 1980, rep. 50037, reg. soc. 1088, tribunale di Nuoro;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Forma - Soc. coop. a r.l.», con sede in Posada (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 29 marzo 1985, rep. 144677, reg. soc. 1707, tribunale di Nuoro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Monte Gonare» a responsabilità limitata, con sede in Sarule (Nuoro), costituita per rogito Baldasserini in data 3 maggio 1965, rep. 2963, reg. soc. 415, tribunale di Nuoro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sardegna» a responsabilità limitata, con sede in Sarule (Nuoro), costituita per rogito Baldasserini in data 30 marzo 1966, rep. 5038, reg. soc. 431, tribunale di Nuoro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Motarbu - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Silanus (Nuoro), costituita per rogito Mura in data 5 maggio 1976, rep. 45645, reg. soc. 1615, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Unedil - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sindia (Nuoro), costituita per rogito Fele in data 17 marzo 1967, rep. 5158, reg. soc. 1082, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sa Mariposa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Siniscola (Nuoro), costituita per rogito Becchetti in data 15 aprile 1985, rep. 3317, reg. soc. 1691, tribunale di Nuoro;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La Torre - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Siniscola (Nuoro), costituita per rogito Becchetti in data 8 febbraio 1983, rep. 624, reg. soc. 1310, tribunale di Nuoro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Le Mimose - Soc. coop. a r.l.», con sede in Siniscola (Nuoro), costituita per rogito Sau in data 16 dicembre 1985, rep. 97515, reg. soc. 1888, tribunale di Nuoro;

società cooperativa edilizia «Su Lompatzu - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Talana (Nuoro), costituita per rogito Bianco in data 5 ottobre 1979, rep. 22070, reg. soc. 410, tribunale di Lanusei;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa tra lavoratori edili di Torpè, a responsabilità limitata», con sede in Torpè (Nuoro), costituita per rogito Campus in data 22 ottobre 1952, rep. 10369, reg. soc. 209, tribunale di Nuoro;

società cooperativa edilizia «Monte Nurres» a responsabilità limitata con sede in Torpè (Nuoro), costituita per rogito Baldasserini in data 28 ottobre 1966, rep. 6738, reg. soc. 446, tribunale di Nuoro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa agroturistica giovanile L'Amicizia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Urzulei (Nuoro), costituita per rogito Cappellini in data 18 genaio 1983, rep. 5624, reg. soc. 495, tribunale di Lanusei;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ogliastra - Soc. coop. a r.l.», con sede in Urzulei (Nuoro), costituita per rogito Sau in data 30 dicembre 1976, rep. 33087, reg. soc. 364, tribunale di Lanusei;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ulloro - Società cooperativa di lavoro a r.l.», con sede in Villagrande Strisaili (Nuoro), costituita per rogito Grasso in data 30 maggio 1974, rep. 351, reg. soc. 275, tribunale di Lanusei;

società cooperativa edilizia «Olimpica - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Vicenza, costituita per rogito Todescan in data 15 novembre 1954, rep. 15064, reg. soc. 2773, tribunale di Vicenza;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Monte Asolone - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vicenza, costituita per rogito Todescan in data 13 gennaio 1971, rep. 2213, reg. soc. 5450, tribunale di Vicenza;

società cooperativa edilizia «L'Altra città - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vicenza, costituita per rogito Giarolo in data 10 aprile 1986, rep. 45744, reg. soc. 19181, tribunale di Vicenza;

società cooperativa edilizia «Nuova cooperativa edilizia vicentina tra mutilati ed invalidi del lavoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vicenza, costituita per rogito Misomalo in data 25 luglio 1953, rep. 419, reg. soc. 2654, tribunale di Vicenza;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edile Biagio Rossetti Vicenza - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vicenza, costituita per rogito Pelagatti in data 3 dicembre 1976, rep. 31271, reg. soc. 7971, tribunale di Vicenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Centro vicentino per lo sviluppo agricolo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in forma abbreviata «Ce.Vi.Sa.» con sede in Vicenza, costituita per rogito Dianese in data 23 dicembre 1985, rep. 10315, reg. soc. 18784, tribunale di Vicenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di animazione teatrale e di integrazione per bambini handicappati La Mongolfiera S.r.l.», con sede in Vicenza costituita per rogito Barone in data 9 dicembre 1980, rep. 14776, reg. soc. 11745, tribunale di Vicenza;

società cooperativa edilizia «Cooperativa San Marco - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Vicenza, costituita per rogito Mele in data 6 novembre 1982, rep. 4325, reg. soc. 14280, tribunale di Vicenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.L.B. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vicenza, costituita per rogito Barone in data 1° febbraio 1984, rep. 40221, reg. soc. 15684, tribunale di Vicenza;

società cooperativa edilizia «Altavilla 16, società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Altavilla Vicentina (Vicenza), costituita per rogito Pelagatti in data 31 gennaio 1978, rep. 33239, reg. soc. 8914, tribunale di Vicenza;

società cooperativa di consumo «Cooperativa fra i lavoratori della S.I.M.E.P. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Arzignano (Vicenza), costituita per rogito Pagani in data 25 ottobre 1978, rep. 50842, reg. soc. 9355, tribunale di Vicenza;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia arzignanese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Arzignano (Vicenza), costituita per rogito Pagani in data 19 dicembre 1958, rep. 2415, reg. soc. 3134, tribunale di Vicenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa E.T.I.S. - Termo idrosanitaria elettricità - Soc. coop. a responsabilità limitata», con sede in Asiago (Vicenza), costituita per rogito Murato in data 27 aprile 1978, rep. 31437, reg. soc. 1743, tribunale di Bassano del Grappa;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa lavoratori Altopiano 7 Comuni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Asiago (Vicenza), costituita per rogito Pelagatti in data 15 dicembre 1979, rep. 36369, reg. soc. 2196, tribunale di Bassano del Grappa;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Bauer Sasso - S.c.a.r.l.», con sede in Asiago (Vicenza), costituita per rogito Muraro in data 17 ottobre 1978, rep. 32554, reg. soc. 1850, tribunale di Bassano del Grappa;

società cooperativa di produzione e lavoro «Radiodiffusione veneta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), costituita per rogito Feriani in data 20 gennaio 1976, rep. 28046, reg. soc. 7287, tribunale di Vicenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Soc. coop. montatori saldatori carpentieri - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Cornedo (Vicenza), costituita per rogito Lupi in data 27 maggio 1986, rep. 94122, reg. soc. 19369, tribunale di Vicenza;

società cooperativa edilizia «Case operaie novesi - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Nove (Vicenza), costituita per rogito Todescan in data 30 maggio 1972, rep. 5679, reg. soc. 907, tribunale di Bassano del Grappa;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Volkhoizair - Soc. coop. a r.l.», con sede in Rossana (Vicenza), costituita per rogito Muraro in data 15 giugno 1976, rep. 26922, reg. soc. 1373, tribunale di Bassano del Grappa;

società cooperativa di produzione e lavoro «Tele Radio Altopiano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roana (Vicenza), costituita per rogito Clarizio in data 27 gennaio 1981, rep. 2217, reg. soc. 2734, tribunale di Bassano del Grappa;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Altopiano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roana (Vicenza), costituita per rogito Giardina in data 17 marzo 1982, rep. 9016, reg. soc. 3227, tribunale di Bassano del Grappa;

società cooperativa edilizia «Gli Olivi - «Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sossano (Vicenza), costituita per rogito Andriolo in data 15 aprile 1980, rep. 43634, reg. soc. 10971, tribunale di Vicenza;

società cooperativa di consumo «Football Club Atletico '81 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Tezze sul Brenta (Vicenza), costituita per rogito Pietrantoni in data 5 ottobre 1984, rep. 39430, reg. soc. 4012, tribunale di Bassano del Grappa;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa thienese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Thiene (Vicenza), costituita per rogito Muraro in data 27 luglio 1973, rep. 21121, reg. soc. 6265, tribunale di Vicenza;

società cooperativa edilizia «Thienecasa - Società cooperativa a responsabilità limitata» o più brevemente «Thienecasa - S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), costituita per rogito Tessaro in data 19 marzo 1982, rep. 82252, reg. soc. 13632, tribunale di Vicenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lugo Stamp - Società cooperativa di lavoro a r.l., con sede in Zugliano (Vicenza), costituita per rogito Mele in data 19 aprile 1985, rep. 11490, reg. soc. 17331, tribunale di Vicenza.

91A0655

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Progetto casa - Soc. coop. a r.l.», in Codroipo

Con deliberazione n. 6928 del 28 dicembre 1990 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 31 marzo 1991, il mandato conferito al dott. Giancamillo Tavano, con studio in Udine, via Marco Volpe, 27, in ordine alla gestione commissariale della «Progetto casa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Codroipo, costituita il 29 marzo 1985 per rogito notaio dott. Italico Mareschi.

91A0656

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1990 concernente: «Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di novembre 1990, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 31 dicembre 1990).

La data del decreto citato in epigrafe, riportata nel sommario, alla pag. 85, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nonché in calce al decreto medesimo, alla pag. 86, seconda colonna, della già citata *Gazzetta Ufficiale*, è da rettificare nel senso che dove è scritto: «*26 novembre* 1990», deve leggersi ed intendersi: «*29 dicembre* 1990».

91A0710

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 12 gennaio 1991 concernente: «Tariffe per il servizio telefonico con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 1991).

All'art. 1 del decreto citato in epigrafe, alla pag. 24, prima colonna, del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «fr. oro 0,18 per l'impegno della centrale internazionale automatica *in* partenza;», si legga: «fr. oro 0,18 per l'impegno della centrale internazionale automatica *di* partenza;».

All'art. 4, lettera *b)*, alla pag. 25, prima colonna, nella elencazione dei gruppi di reti svizzere, dove è scritto: «... Davos, *Ilas*, Sergans, ...», si legga: «... Davos, *Ilans*, Sergans, ...». Alla successiva lettera c) del medesimo articolo, alla stessa pagina, seconda colonna, dove è scritto: «... ed i gruppi di reti dei compartimenti di Lubiana e di *Rijeka, ex Fiume* dall'altra; ...», si legga: «... ed i gruppi di reti dei compartimenti di Lubiana e di *Rijeka - ex Fiume* dall'altra; ...».

All'art. 12, comma primo, alla pag. 27, prima colonna, nell'elencazione dei circuiti analogici, dove è scritto: « per gruppo *terzario* . . » 200.000», si legga: «per gruppo *terziario* . . . » 200.000»; nell'elencazione dei circuiti numerici, alla pag. 27, seconda colonna, dove è scritto: «64 *Mbit/s* . . » 1.531», si legga: «64 *Kbit/s* . . . » 1.531».

91A0677

Avviso relativo al comunicato del Ministero del tesoro concernente: «Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico» (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 17 gennaio 1991)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 26, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... certificato nominativo della rendita 5% (1935) n. 221331 di nominali L. *144.000* intestato alla "Università degli studi di Pavia», si legga: «... certificato nominativo della rendita 5% (1935) n. 221331 di nominali L. *114.000* intestato alla "Università degli studi di Pavia"».

91A0649

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200